

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI  
parlamentari

—————

225° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2002

—————

**INDICE**

**Commissioni permanenti**

5<sup>a</sup> - Bilancio ..... *Pag.* 3

**Organismi bicamerali**

Mafia ..... *Pag.* 84

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2002

**224<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*indi del Vice Presidente*

MORANDO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 10,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (*limitatamente alle parti di competenza*)

**(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge finanziaria, sospeso nella seduta notturna di ieri, con gli emendamenti riferiti all'articolo 2 (già pubblicati nel supplemento del resoconto sommario di ieri).

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.42, 2.43, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55 e 2.195.

Il senatore CADDEO, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.56, sottolinea l'opportunità di attribuire un credito d'imposta a quei cittadini che, per incapacità del debito di imposta, non sareb-

bero nella condizione di beneficiare delle detrazioni previste per i redditi bassi. In proposito, dopo aver rilevato come il fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale sia in rilevante ascesa, auspica che vi sia da parte della maggioranza e del Governo un ripensamento sulle scelte finora adottate.

Posto, quindi, ai voti, viene respinto l'emendamento 2.56.

Il senatore RIPAMONTI, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.57, sottolinea come sia opportuno che le misure di sgravio fiscale per i redditi bassi siano affiancate da specifiche previsioni per estendere benefici equivalenti ai cittadini che non hanno redditi sufficienti. Tale proposta rappresenta uno degli aspetti qualificanti della manovra alternativa di bilancio predisposta dal Centro-sinistra.

Il senatore GIARETTA, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.57, rileva come l'introduzione di misure equitative a favore dei cittadini cosiddetti «incapienti» rappresenti un passaggio essenziale nella presente discussione. Ciò, anche alla luce delle riduzioni di spesa che interesseranno la finanza locale, che precluderanno nel prossimo futuro la possibilità di dar corso a molte delle misure di assistenza ed integrazione del reddito attualmente previste a favore delle fasce più deboli della popolazione.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 2.57.

Il senatore MORANDO, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.58, nell'associarsi alle considerazioni precedentemente espresse dai senatori Caddeo e Ripamonti, ricorda come sul tema della lotta alla povertà la sua parte politica abbia condotto un'ampia riflessione, per certi versi anche in senso autocritico rispetto alle scelte adottate in proposito dai passati Governi di Centro-sinistra. Ne è risultata la sostanziale inefficacia degli sgravi fiscali quale strumento per la lotta alla povertà. Per ridurre le aree di più forte disagio sociale occorre invece definire nuovi meccanismi a cominciare dall'introduzione di una imposta negativa per i redditi incapienti e reperire più congrue risorse, ad esempio per dar luogo a una cospicua integrazione degli importi degli assegni familiari.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.58.

Il presidente AZZOLLINI avverte quindi che si passerà alla votazione dell'emendamento 2.60, in ordine alla cui ammissibilità, alla stregua degli approfondimenti effettuati, sono state superate le riserve precedentemente formulate.

Dopo una dichiarazione di voto del senatore FERRARA, posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.60.

Il senatore PIZZINATO, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.61, richiama l'attenzione della Commissione sulla opportunità di accordare una ulteriore detrazione a favore dei cittadini che percepiscono redditi fondiari marginali concorrenti con redditi di pensione e con il reddito dell'abitazione principale. La finalità dell'emendamento è di dare un riconoscimento a quei cittadini, per lo più di età piuttosto avanzata, che, dopo aver lavorato per moltissimi anni, scelgono di fare ritorno nei piccoli centri da dove furono costretti a emigrare, nei quali possono contare su piccoli appezzamenti di terreno.

Il senatore MORO, con riferimento a quanto testé dichiarato dal senatore Pizzinato, si dichiara compiaciuto per il fatto che su una tematica sulla quale negli anni scorsi la sua parte politica, allora all'opposizione, ebbe modo di sperimentare l'assoluta disattenzione delle forze politiche del Centro-sinistra, vi sia ora un ripensamento di queste ultime.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.61, 2.62, 2.63, 2.64 e 2.65.

Il senatore RIPAMONTI, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.66, sottolinea l'utilità di meccanismi di incentivazione fiscale all'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, anche in funzione della riduzione dell'inquinamento e del traffico veicolare.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.66, 2.67, 2.68, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.79 e 2.81.

Il senatore LAURO, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.82, rileva come dall'auspicabile introduzione di incentivi fiscali per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico non debba essere escluso il settore del trasporto marittimo.

La sua parte politica, pur votando nella presente sede contro l'emendamento, in difetto di una appropriata copertura finanziaria, si augura che, in occasione dell'esame del disegno di legge da parte dell'Assemblea, il problema da lui richiamato possa trovare adeguata soluzione.

Il senatore MARINO, dopo aver dichiarato di concordare con il senatore Lauro sulla opportunità di estendere anche ai trasporti marittimi gli ipotizzati sgravi fiscali per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, manifesta sorpresa per la scelta dello stesso senatore di pronunciarsi in senso contrario all'emendamento presentato dalla senatrice D'Ippolito, rilevando che, essendovi un'ampia convergenza sul merito della proposta, vi potrebbero essere le condizioni per individuare una idonea copertura finanziaria.

Messi quindi separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.82, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.110, 2.111, 2.112 e 2.113.

Il PRESIDENTE propone quindi di accantonare la votazione degli emendamenti 2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 2.123, 2.124, 2.197, 2.125, 2.126, 2.127, 2.128, 2.129, 2.130, 2.131, 2.132, 2.133, 2.134, 2.135, 2.136, 2.138, 2.139, 2.140, 2.141, 2.142, 2.143, 2.144, 2.145, 2.146, 2.147 e 2.148.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.149, 2.150, 2.151, 2.153, 2.154 e 2.155.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.156, il senatore PIZZINATO sottolinea l'opportunità di assicurare misure di sgravio fiscale per gli interventi di bonifica dall'amianto nel patrimonio edilizio privato. In proposito, manifesta la disponibilità, ove la copertura finanziaria indicata fosse considerata non idonea, a una riformulazione dell'emendamento.

Il senatore IZZO propone l'accantonamento della proposta emendativa, al fine di individuare una adeguata copertura finanziaria.

Il sottosegretario VEGAS rileva come nella presente fase non sia utile dar luogo all'accantonamento testé prospettato, assicurando comunque che nel prosieguo della discussione potrà essere verificata la possibilità di accordare agli interventi di bonifica in questione altre forme di agevolazione fiscale.

Posti quindi separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.156, 2.157 e 2.158.

Il PRESIDENTE propone l'accantonamento degli emendamenti 2.159, 2.160, 2.161 e 2.162.

La Commissione conviene con tale proposta.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.163 e 2.164.

Il senatore NIEDDU, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.165, sottolinea l'opportunità di porre rimedio all'attuale iniqua situazione che vede assoggettati all'aliquota ICI maggiorata, prevista per i non residenti, i dipendenti delle forze armate e di polizia che, in

relazione ai periodici trasferimenti d'ufficio, si trovano a dover fissare la residenza in comuni diversi da quelli di ubicazione dell'abitazione di proprietà. A tal fine, l'emendamento prevede il riconoscimento a tali cittadini di un credito d'imposta di importo corrispondente ai maggiori oneri sostenuti per l'ICI.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.165, 2.166, 2.167, 2.168, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174 e 2.175.

Accantonato l'emendamento 2.176, sono quindi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181 e 2.182; accantonato poi l'emendamento 2.183, posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.184.

Sono accantonati gli emendamenti 2.185, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193 e 2.194.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11 e 2.0.12.

Il senatore TAROLLI, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.0.13, precisa che l'emendamento è volto a dare una chiarificazione legislativa di una normativa comprendente l'applicabilità dell'imposta di registro nei confronti di trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici che richiedono piani particolareggiati. Stante la necessità di ulteriori approfondimenti, rileva che una rievazione sarebbe utile ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Posti separatamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16, 2.0.17, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20 e 2.0.21.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili per insufficienza o mancanza della copertura finanziaria gli emendamenti 3.1, 4.7 e 4.0.5, nonché, perché privo di portata normativa, l'emendamento 3.77; dichiara quindi ammissibile l'emendamento 4.0.1, a condizione che venga ripristinato il tetto di spesa previsto dall'articolo 38, comma 2, della legge n. 342 del 2000.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore CADDEO illustra l'emendamento 3.5, precisando che la normativa proposta con la lettera *a*) del comma 1 risulta penalizzante per il mondo delle autonomie tanto più in quanto non si prevedono forme alternative di finanziamenti e che la norma si tradurrà in un aumento delle disuguaglianze fra i cittadini, specie di quelli appartenenti alle fasce più deboli.

Il senatore LAURO, dopo averlo fatto proprio, illustra l'emendamento 3.15, segnalando l'esigenza di includere anche le isole minori non inserite originariamente nella legge n. 142 del 1990.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 3.35, volto a prevedere che le somme spettanti alle regioni, ai comuni e alle province, relative alle addizionali e con partecipazioni a gettito erariale, comprese le accise, confluiscono direttamente sui conti correnti degli enti locali.

Il senatore BATTAGLIA dichiara di illustrare congiuntamente gli emendamenti 3.36, 3.41, 3.49 e 3.52 tutti relativi a sopprimere o modificare radicalmente la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), relativa alla istituzione dell'Alta Commissione di studio per la definizione dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, su cui preannuncia un giudizio fortemente critico. In primo luogo, ritiene che la formulazione approvata dall'altro ramo del Parlamento, che ha inserito la parola «anche» con riferimento alla rappresentanza delle regioni e degli enti locali, abbia un valore peggiorativo rispetto all'originaria dizione. Segnala inoltre criticamente che non è prevista la copertura delle spese per l'istituzione dell'organo e che i tempi in cui è chiamato ad operare sono troppo ristretti. Con riferimento poi ai profili costituzionali attinenti allo Statuto della regione siciliana, ritiene che l'istituzione con legge ordinaria della Commissione sia in palese violazione dell'autonomia statutaria siciliana che già prevede una Commissione paritetica, in linea con il carattere pattizio dello Statuto. Ritiene che in tal modo si crei un pericoloso precedente che potrà avere ripercussioni negative anche per l'autonomia regionale generale. Invita pertanto la maggioranza a prevedere una nuova formulazione, anche alla luce di quanto previsto nell'emendamento 3.49, in particolare ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 del citato Statuto regionale, per l'assolvimento dell'obbligazione tributaria senza penalizzare la finanza regionale. Ritiene inoltre che la norma non produca affatto quegli effetti favorevoli per la finanza regionale, che sono stati magnificati da autorevoli esponenti siciliani della maggioranza, come d'altronde risulta anche dalla stessa Nota di variazioni. Chiede pertanto un chiarimento al Governo sulle effettive conseguenze finanziarie della disposizione.

Il senatore VIZZINI illustra l'emendamento 3.39, richiamando la complessità, in particolare sul piano giuridico, dell'istituzione dell'Alta Commissione di studio prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), precisando di ritenere l'istituzione di tale organismo un fatto comunque positivo per il federalismo fiscale, purché siano fissate precise date e sia meglio definito il ruolo della Commissione. Tale organismo, infatti, ancorché denominato Commissione di studio, finirebbe con l'assumere, in modo anomalo, decisioni politiche. Ha quindi presentato l'emendamento in questione al fine di precisare che si tratta di organismo di esclusiva consulenza nei confronti dell'Esecutivo, cui compete l'assunzione delle relative

decisioni. Si sofferma quindi sui profili di possibile interferenza tra norme di rango costituzionale – quale lo Statuto della regione siciliana – e l'approvazione, con legge ordinaria, di modifiche al citato Statuto: verrebbero, infatti, invase le competenze della citata Commissione paritetica. Conclusivamente, chiede che sia risolto il *vulnus* giuridico e non vengano demoliti i presupposti giuridici dell'autonomia della Regione siciliana.

Il senatore CADDEO illustra l'emendamento 3.40 che prevede che la Commissione si avvalga anche dell'ISAE (Istituto di studi analisi economica) al fine di ribadire il ruolo consultivo dell'organo.

Il senatore FERRARA illustra l'emendamento 3.50, volto a prevedere un termine per l'esercizio dei compiti affidati all'Alta Commissione. Al riguardo, precisa di non poter condividere le affermazioni sulla incostituzionalità delle disposizioni relative all'Alta Commissione di studio, anche alla luce di un importante precedente. Nel richiamare la distinzione tra Costituzione formale e materiale, ricorda che anche per la istituzione della Corte dei conti per la regione Sicilia intervenne successivamente un decreto del Capo provvisorio dello Stato. Ritiene pertanto che, ferme alcune perplessità sulla composizione, in alcun modo tale organismo possa incorrere in censure di incostituzionalità e invita comunque ad approvare l'emendamento al fine di prevedere un esatto termine per le funzioni previste dalla norma citata.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 3.67 precisando che intende così perfezionare il sistema di concertazione tra lo Stato centrale e le autonomie locali, alla luce degli obiettivi fissati nel patto di stabilità; in particolare, prevede la trasformazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica in un Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, con una composizione integrata da esponenti di matrice regionale, comunale e provinciale.

Il relatore GRILLOTTI illustra l'emendamento 3.96 volto a prevedere una data precisa all'ultimo periodo della citata lettera *b*).

Il senatore VIZZINI illustra l'emendamento 3.95, relativo alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, ricordando che le recenti modifiche al Titolo V della Costituzione hanno previsto in tale organo una modifica nella composizione (allargata a venti rappresentanti delle regioni e a venti rappresentanti delle autonomie locali) e un importante ruolo consultivo nei confronti del Parlamento. Per tali ragioni ha presentato un emendamento volto ad allargare l'Ufficio di Presidenza e a facilitare l'espletamento dei compiti della Commissione medesima.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 3.0.1, chiedendo di essere autorizzato a proporre un subemendamento volto a prevedere dopo le parole: «alle persone fisiche che esercitano attività», le altre: «nelle Isole mi-

nori e», precisando che anche tale emendamento è volto a tenere conto della particolare situazione di tali popolazioni.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti all'articolo 3 e gli emendamenti aggiuntivi di ulteriori articoli dopo l'articolo 3.

Il RELATORE, nell'esprimere il parere su tali emendamenti, precisa che, nei confronti degli emendamenti che riguardano la questione delle addizionali, è difficile, se non impossibile, fissare l'entità del gettito, specialmente qualora tali addizionali non siano state adottate. Formula pertanto un parere contrario. Sugli emendamenti relativi all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) si rimette invece al Governo (precisando comunque che valuterà eventuali emendamenti caso per caso).

Interviene il sottosegretario VEGAS il quale rileva come la lettera a) dell'articolo 3, comma 1, contenga la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e per le regioni, in coerenza con il patto di stabilità e con quanto richiesto dalla situazione economica generale che impone coerenza nelle decisioni che riguardano la fiscalità. Infatti, il livello della pressione fiscale non può che essere definito in modo omogeneo con riferimento alla capacità contributiva del cittadino, ed è per ciò che si è deciso di congelare gli aumenti delle addizionali in attesa di una definitiva attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e del federalismo fiscale. Materia sulla quale si lavora da lungo tempo, allo scopo di raggiungere due principali obiettivi, il primo dei quali, un funzionamento adeguato degli enti locali, il secondo, non incrementare né il versante della spesa pubblica, né quello della pressione fiscale. Illustrati gli obiettivi principali che si propone l'articolo 3, evidenzia come la lettera b) dello stesso individui nell'Alta Commissione di studio lo strumento per la rapida attuazione del federalismo fiscale, cui faranno seguito disegni di legge governativi, in attuazione dei contenuti dell'articolo 119 della Costituzione. Precisa quindi che non può ritenersi che i contenuti di cui alla lettera b) siano lesivi delle prerogative delle regioni a statuto speciale, ma al contrario contribuiscano a meglio definire i percorsi di attuazione degli statuti stessi. Per queste ragioni si dichiara contrario a tutti gli emendamenti che comportano incrementi di spesa, sottolineando come regioni ordinarie e ad autonomia speciale non possano che andare nella stessa direzione. Per questi motivi rivendica l'assoluta neutralità della norma proposta.

Dopo un breve intervento del senatore VIZZINI che rileva come l'emendamento 3.51, presentato dall'opposizione, non confligga con le osservazioni testè esposte dal rappresentante del Governo, riprende la parola il sottosegretario VEGAS il quale ricorda come, in base ai contenuti della lettera b) dell'articolo 3, l'Alta Commissione presenterà proposte sia di carattere legislativo, che non. Alla luce di questo non ritiene condivisibile l'emendamento 3.39 del senatore Vizzini che, nella prima parte, attribui-

sce all'Alta Commissione compiti di mera consulenza. Mentre per i contenuti della seconda parte, dichiara di rimettersi alle valutazioni della Commissione.

Segue un breve intervento del senatore VIZZINI che accetta di togliere, nella prima parte dell'emendamento 3.39 il riferimento a «organo di esclusiva consulenza».

Il sottosegretario VEGAS ritiene materia estranea a quella in discussione quella contenuta nell'emendamento 3.95, del quale tuttavia afferma essere preferibile il rinvio dell'esame all'Assemblea del Senato. Presentando implicazioni di cassa, ritiene di esprimere parere contrario sull'emendamento 3.35, mentre dichiara parere favorevole sugli emendamenti 3.96 e 3.54. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 3.50 del senatore Ferrara.

Interviene quindi il senatore RIPAMONTI, il quale rileva come da parte del Governo siano state portate argomentazioni contrarie all'accoglimento di alcuni emendamenti che non convincono nella loro interezza, in quanto, a suo avviso, alcuni fra quelli presentati dalle forze politiche di opposizione potrebbero essere accolti. Ritiene infatti che l'aver statuito la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per comuni e regioni metterà in gravissime difficoltà cittadini ed enti locali, attivando un meccanismo perverso le cui conseguenze non sono state seriamente valutate del Governo.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 3.2, il senatore MORANDO, il quale non ritiene convincenti le argomentazioni addotte dal rappresentante del Governo per sostenere la validità dei contenuti della lettera a) dell'articolo 3, in quanto, di per sé, la sospensione degli aumenti delle addizionali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche per comuni e regioni, se potrà impedire un aumento della pressione fiscale da parte degli enti locali, non garantisce i cittadini da un incremento della stessa che potrebbe essere attuato dal Governo centrale. In mancanza di un'opportuna concertazione sul mantenimento dell'attuale livello di pressione fiscale, la misura si tradurrà in un'inutile mortificazione dell'autonomia regionale.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34 e 3.35.

Interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 3.36, il senatore CADDEO, il quale ritiene che la lettera b) di cui all'articolo 3, comma 1, così come formulata, con la previsione dell'istituzione dell'Alta Commissione, finirà per privare il Parlamento di competenze proprie in materia di coordinamento di finanza pubblica. Ritiene pertanto la norma incostituzionale e lesiva delle prerogative proprie delle regioni a statuto speciale. Né si può accettare una delega in bianco al Governo sulla delicata materia della pressione fiscale. Paventa, a tal proposito, conseguenze devastanti per molte regioni italiane, per le quali l'abolizione dell'addizionale sull'IRFEF comporterà un grande sconvolgimento nelle proprie previsioni di entrata, con conseguente grave incertezza per i bilanci regionali.

Interviene il sottosegretario VEGAS il quale rileva che la responsabilità dei danni paventati non può essere certamente attribuita all'istituzione dell'Alta Commissione che al contrario, rappresenta un utile strumento, anche se non intoccabile, per rendere più applicabile i contenuti dell'articolo 119 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 3.36 e 3.37.

Il senatore MARINO dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 3.38.

Sullo stesso emendamento interviene, per dichiarazione di voto, il senatore MORANDO il quale, precisato come i rappresentanti dei Gruppi dell'opposizione abbiano presentato proposte in materia di revisione delle norme di contabilità generale dello Stato, rileva che se l'Alta Commissione è organo dichiaratamente consultivo, non si comprendono i motivi dell'opposizione del rappresentante del Governo all'accoglimento dell'emendamento 3.38, che si limita ad attribuire all'istituendo organismo compiti di elaborazione di proposte ai fini della definizione da parte del Parlamento.

Il sottosegretario di Stato VEGAS sottolinea come, dal punto di vista sostanziale, il penultimo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 renda chiaro in modo inequivocabile che le funzioni dell'Alta Commissione hanno carattere puramente consultivo e non interferiscono con le prerogative di alcun organo costituzionale. Peraltro, come già precisato, al fine di evitare il sorgere di qualsiasi dubbio, egli ha già espresso parere favorevole sull'emendamento 3.39 a condizione che lo stesso sia modificato sopprimendo le parole «di cui è organo di esclusiva consulenza». Quest'ultima espressione, infatti, potrebbe indurre a ritenere che l'istituzione Alta Commissione abbia carattere permanente, il che non rientra invece nelle intenzioni del Governo.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.38.

Seguono quindi brevi interventi del senatore MORANDO – che ritiene comunque necessario chiarire la lettera della disposizione – del senatore FERRARA – che sottolinea, concordando con il sottosegretario Vegas, che l'emendamento 3.39 non fa altro che esplicitare quanto già desumibile dalla parte finale della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 – del senatore CICCANTI – che ritiene non perspicua e contraddittoria la formulazione letterale della menzionata lettera b) e giudica pertanto indispensabile l'approvazione dell'emendamento 3.39 – del presidente AZZOLLINI, e del senatore VIZZINI – che modifica l'emendamento 3.39 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il senatore VIZZINI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.39 (testo 2) come da lui modificato, auspicando altresì che i termini indicati nell'ultima parte della già citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 vengano intesi dal Governo come termini non meramente ordinatori, ma come piuttosto indicanti una scadenza da rispettare effettivamente.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 3.39 (testo 2).

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.40.

Dopo che il senatore Giovanni BATTAGLIA ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 3.41, evidenziando in particolare la sostanziale superfluità delle previsioni di cui al secondo ed al terzo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.41 e 3.42.

Sull'emendamento 3.43 interviene in dichiarazione di voto il senatore MORANDO il quale sottolinea che, se corrisponde a realtà – come effettivamente deve ritenersi – che le previsioni di cui al secondo e al terzo periodo della lettera b) in questione non hanno alcun effetto né sul fabbisogno, né sull'indebitamento della pubblica amministrazione, non si comprende per quale motivo non si inserisca nella disposizione in esame una clausola di invarianza relativamente ai trasferimenti di entrate a favore della regione Sicilia.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.43 e 3.44.

In merito all'emendamento 3.45, il senatore CADDEO ritiene che tale proposta emendativa sarebbe apparsa ad un primo esame incostituzionale e suscettibile di determinare conseguenze negative per la regione Sardegna, ora, alla luce dei chiarimenti derivanti dalla lettera b), per effetto dell'approvazione dell'emendamento 3.39, può esprimersi una valutazione diversa. Annuncia pertanto di astenersi dalla votazione.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.45, 3.46 e 3.47.

Interviene il senatore MONTAGNINO, che annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.48 e, dopo aver rilevato che lo stesso consentirebbe di perseguire in maniera corretta l'obiettivo di dare attuazione al disposto dell'articolo 37 dello Statuto della regione siciliana, sottolinea come proprio tale articolo sia stato strumentalmente utilizzato dalla Lega Nord per sferrare un attacco durissimo volto a minare il federalismo solidale e fortemente perequativo che rappresenta invece una priorità indiscutibile per il Paese.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.48, 3.49, 3.50, 3.51 e 3.52.

Il senatore FERRARA annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.53, osservando come esso potrebbe evitare il riproporsi di un problema interpretativo già verificatosi in passato.

Dopo un intervento del senatore VIZZINI, posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.53.

Posto successivamente ai voti, è approvato l'emendamento 3.54.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65 e 3.66.

Dopo che il senatore RIPAMONTI ha annunciato su di esso il voto favorevole, posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.67.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.96.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93 e 3.94.

Il senatore MORANDO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.95, apprezzando la *ratio* ispiratrice dello stesso e condividendo l'esigenza di un significativo rafforzamento della struttura di supporto della Commissione bicamerale per le questioni regionali alla luce dell'ampliamento delle funzioni della Commissione medesima per effetto della riforma del titolo V della Costituzione.

Il senatore LAURO annuncia il voto contrario sull'emendamento 3.95, sottolineando come la materia ad esso sottesa debba essere più

opportunamente affrontata in sede di attuazione della riforma del titolo V della Costituzione.

Anche il senatore MORO annuncia il voto contrario all'emendamento 3.95.

Il senatore TAROLLI propone di procedere all'accantonamento dell'emendamento 3.95.

Il senatore IZZO concorda con la proposta avanzata dal senatore Tarolli.

Il senatore VIZZINI ringrazia il senatore Morando per le considerazioni da lui testé svolte e, rifacendosi a quanto fatto presente dal senatore Lauro, evidenzia come nel disegno di legge di attuazione della riforma del titolo V della Costituzione la problematica oggetto dell'emendamento in votazione venga affrontata in modo del tutto insoddisfacente. Si rimette, infine, alla Commissione.

Appreziate le circostanze, il presidente AZZOLLINI dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 3.95.

Il senatore LAURO ritira il subemendamento 3.0.1/1, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a risolvere la questione in esso sollevata.

Dopo l'intervento del senatore IZZO, volto a preannunciare l'intenzione di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno, prende la parola il rappresentante del GOVERNO per specificare che, ove presentato, l'ordine del giorno in questione potrebbe essere accolto.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12 e 3.0.13.

*La seduta, sospesa alle ore 14,05, è ripresa alle ore 14,25.*

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili gli emendamenti 4.7 e 4.0.5.

Il senatore RIPAMONTI illustra gli emendamenti 4.5, 4.0.4 e 4.0.21, sottolineando in particolare l'esigenza di una specifica attenzione in merito alla necessità di un intervento normativo che affronti in modo definitivo il problema dell'attuazione e del completamento delle opere di bonifica dall'amianto.

Il senatore MARINO aggiunge la sua firma all'emendamento 4.0.4.

Il senatore FERRARA illustra l'emendamento 4.9.

Il senatore CURTO aggiunge la sua firma all'emendamento 4.0.13 e lo illustra, sottolineando il sempre maggior rilievo che ha assunto il settore delle aziende termali all'interno dell'economia italiana.

Il senatore MORANDO illustra l'emendamento 4.0.20, con il quale viene proposta la reintroduzione della *dual income tax*. Al riguardo, sottolinea come l'esperienza compiuta nel corso della precedente legislatura abbia dimostrato la particolare efficacia di questo strumento, in quanto in grado di assicurare un meccanismo permanente di agevolazione degli investimenti attuati mediante il reimpiego degli utili di impresa. Si tratta di una conclusione che è confermata anche dai dati forniti recentemente da Confindustria, dai quali risulta che ben duecentomila imprese, per la maggior parte di piccola e media dimensione, si sono avvalse di questo strumento.

A fronte di tutto ciò, l'attuale maggioranza ha invece preferito misure di carattere transitorio, quali quelle previste dalla «Tremonti *bis*», agevolazione che si è però dimostrata in questa congiuntura economica di gran lunga meno incisiva di quella la cui reintroduzione è appunto proposta con l'emendamento 4.0.20.

Il presidente AZZOLINI avverte che i presentatori hanno dato per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4. Dispone, quindi, l'accantonamento degli emendamenti 4.0.3 e 4.0.22.

Il relatore GRILLOTTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 4, ad eccezione degli emendamenti di cui è stato disposto l'accantonamento e dell'emendamento 4.9.

Il sottosegretario VEGAS concorda con i pareri espressi dal relatore e, con specifico riferimento agli emendamenti volti a reintrodurre la *dual income tax*, sottolinea come i dati oggi disponibili rendano evidente che tale misura si è risolta in un vantaggio sostanziale soltanto per le grandi imprese, mentre di essa ben poco si è avvantaggiata la platea delle piccole imprese. Sotto un diverso profilo, il rappresentante del Governo ritiene che il modello stesso della *dual income tax* sia basato su una logica razionalmente discutibile, non essendovi – a suo avviso – ragioni per privilegiare l'impresa che si finanzia utilizzando i propri utili rispetto all'impresa che si finanzia ricorrendo al mercato del credito.

Infine, relativamente alla proposta contenuta nell'emendamento 4.0.13, non ritiene che la stessa risulterebbe efficace ai fini del sostegno del settore delle aziende termali, a prescindere dagli inevitabili problemi che determinerebbe sul versante comunitario.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8.

Sull'emendamento 4.9 intervengono il senatore MORO – che non comprende quali siano i costi e le spese riconducibili a fatti qualificabili come reato, cui la proposta emendativa si riferisce – il senatore CURTO – che ritiene che la formulazione dell'emendamento 4.9 potrebbe determinare complicazioni sul piano interpretativo – e il senatore RIPAMONTI – che condivide la *ratio* ispiratrice dell'emendamento, ma ritiene che la sua formulazione andrebbe rivista anche per evitare effetti del tutto inaccettabili come l'applicabilità della disposizione in questione anche alle spese sostenute per la difesa in giudizio.

Il relatore GRILLOTTI, preso atto delle osservazioni emerse, propone una bocciatura tecnica, nonostante l'avviso da lui espresso in precedenza sulla base della necessità di rivedere in termini tecnicamente più opportuni la formulazione dell'emendamento per un successivo riesame in Assemblea.

Il senatore LAURO aggiunge la sua firma all'emendamento 4.9 ed annuncia su di esso la sua astensione per le motivazioni esposte dal relatore.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.01, 4.02, 4.04, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.16, 4.0.17 e 4.0.18.

Il senatore CADDEO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.0.19, sottolineando come l'introduzione della *dual income tax* abbia consentito a suo tempo di porre rimedio ad una preesistente situazione di ingiustificato squilibrio nella quale, per le imprese, il finanziamento mediante il ricorso al mercato del credito risultava più vantaggioso rispetto all'autofinanziamento mediante il reimpiego dei propri utili.

Il senatore MORANDO condivide le considerazioni volte dal senatore Caddeo e sottolinea come l'esperienza della *dual income tax* abbia assicurato una forte patrimonializzazione delle imprese e come, d'altra parte, il ruolo assolutamente centrale delle piccole imprese nell'economia italiana non può però certo costituire ragione per disconoscere il rilievo della grande impresa che in un settore come quello della ricerca scientifica e tecnologica, assolve una funzione che, altrimenti, verrebbe a ricadere interamente sul settore pubblico. Va inoltre evidenziato che i dati, diversamente da quanto ha affermato il rappresentante del Governo, dimostrano che della *dual income tax* si sono avvantaggiate soprattutto quelle imprese di medie dimensioni che rappresentano la struttura portante del sistema produttivo italiano.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 4.0.19 e 4.0.20.

Il senatore CURTO annuncia il voto contrario sull'emendamento 4.0.21, rifacendosi all'esperienza applicativa della legge n. 257 del 1992 e evidenziando come la proposta emendativa in votazione, se approvata, finirebbe per risolversi in un vantaggio per poche grandi imprese, senza portare un contributo risolutivo alle problematiche reali ad essa sottese.

Il senatore RIPAMONTI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.0.21, non condividendo le considerazioni svolte dal senatore Curto e sottolineando come tale emendamento nasca piuttosto dalla necessità di adottare finalmente misure efficaci ed incisive per la realizzazione e il completamento delle opere di bonifica dall'amianto.

Il senatore PIZZINATO aggiunge la sua firma all'emendamento 4.0.21 e annuncia su di esso il voto favorevole, sottolineando l'esigenza ineludibile di risolvere in maniera definitiva i problemi legati alla bonifica dei siti contaminati dalla presenza di amianto. Al riguardo, non può non rifarsi alla sua esperienza personale e ricordare quanto avvenuto, ad esempio, in località come Casale Monferrato e Monfalcone dove centinaia di persone sono morte a causa di forme tumorali conseguenti all'esposizione all'amianto. Si è trattato di lavoratori – nonché di familiari degli stessi – la cui unica responsabilità è stata quella di lavorare in imprese nei cui stabilimenti non venivano garantite le necessarie condizioni di sicurezza. A ciò si sono, in un momento successivo, aggiunte le responsabilità di alcune Regioni e per lungo tempo del Governo centrale che non hanno ancora adottato le iniziative necessarie per la completa bonifica dei siti nei quali, ancor oggi, si riscontra la presenza di amianto.

Segue un ulteriore intervento del senatore CURTO che ribadisce di considerare reale il problema oggetto dell'emendamento in votazione, ma di non ritenere che tale emendamento costituisca uno strumento realmente efficace per la sua soluzione.

Il presidente AZZOLINI rileva come il problema delle opere di bonifica dall'amianto è indubbiamente ancora irrisolto. Il prosieguo dell'esame consentirà, da questo punto di vista, uno spazio di riflessione nel quale sarà possibile valutare l'individuazione di soluzioni più praticabili a tal fine.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 4.0.21 e 4.0.23.

Il presidente AZZOLINI rinvia quindi il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI avverte che le sedute della Commissione già convocate per oggi alle ore 15 ed alle ore 20,30, nonché quelle convocate per le giornate di domani e di domenica, non avranno più luogo.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1826

### Art. 3.

#### 3.1

FEDERICI, MANUNZA, DELOGU, MULAS, TUNIS

*Sostituire l'articolo 3, con il seguente:*

#### «Art. 3.

*(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche)*

1. In funzione della attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge sul federalismo fiscale:

*a)* gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

*b)* fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione di studio per la definizione, sulla base dell'accordo di cui alla lettera *a)*, dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 (...) della Costituzione. Per consentire in tutte le regioni, ivi compresa la regione Sardegna a parziale modifica dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio dei comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, la Commissione di cui al precedente periodo individua anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e utte o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini del-

l'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, la Commissione individua le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione Siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione siciliana. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-Regioni-Autonomie Locali, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza della predetta data».

---

### 3.2

CAVALLARO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

### 3.3

LABELLARTE

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**3.4**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*  

---

**3.5**

BASSANINI, MORANDO, VILLONE, VITALI, CADDEO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).***Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**  

---

**3.6**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*  

---

**3.7**CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI,  
PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI,  
BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI,  
CASILLO, DEL TURCO*Al comma 1, sopprimere la lettera a).***Compensazione del Gruppo L'Ulivo (v. emend. 2.195).**  

---

**3.8**

GUBERT, CICCANTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*  

---

**3.9**

CAMBURSANO, MANCINO, BASTIANONI, SCALERA

*Al comma 1, sopprimere il punto a).***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**3.10**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).***3.11**

BATTISTI, BAIO DOSSI, CAVALLARO, SCALERA, CAMBURSANO, BEDIN, DETTORI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**3.12**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, nonchè la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 446.***Compensazione del Gruppo Verdi-L'Ulivo.**

---

**3.13**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «sospesi fino alla fine della lettera» con le seguenti: «soppressi con conseguente trasferimento dello Stato delle somme equivalenti».***Compensazione del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

---

**3.14**

FORCERI, CADDEO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la disposizione di cui alla seguente lettera non si applica ai comuni che sino al 2002 hanno rinunciato all'adozione Irpef».*

---

**3.15**

SANZARELLO, LAURO

*All'articolo 3, comma 1, lettera a) dopo le parole: «federalismo fiscale» aggiungere le seguenti: «i Comuni che non hanno istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono, per l'anno 2003, istituire l'addizionale stessa con la percentuale minima dello 0,2% annuo».*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**3.16**

CARRARA, NOCCO

*All'articolo 3, comma 1, lettera a) dopo le parole: «federalismo fiscale» aggiungere le seguenti: «i Comuni che non hanno istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono, per l'anno 2003, istituire l'addizionale stessa con la percentuale minima dello 0,2% annuo».*

---

**3.17**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

*Al comma 1, lettera a) aggiungere le parole: «in deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, i comuni che non hanno mai applicato all'Irpef, possono applicarla entro il limite dello 0,2».*

---

**3.18**

SCALERA, BATTISTI, DETTORI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, BEDIN

*Al comma 1, lettera a), aggiungere le parole:* «in deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, i comuni che non hanno mai applicato l'addizionale all'Irpef, possono applicarla entro il limite dello 0,2».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**3.19**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente periodo:* «In deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, i comuni che non hanno mai applicato l'addizionale all'Irpef, possono applicarla entro il limite dello 0,2».

**3.20**

LABELLARTE, GIARETTA

*Al comma 1, lettera a), aggiungere le parole:* «In deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, i comuni che non hanno mai applicato l'addizionale all'Irpef, possono applicarla entro il limite dello 0,2».

**3.21**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, GIARETTA, CREMA

*Al comma 1, lettera a), aggiungere le parole:* «in deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, i comuni che non hanno mai applicato l'addizionale all'Irpef, possono applicarla entro il limite dello 0,2».

**3.22**

GUBERT, CICCANTI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere le parole:* «in deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, i comuni che non hanno mai applicato l'addizionale all'Irpef, possono applicarla entro il limite dello 0,2».

**3.23**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Al comma 1, lettera a), alla fine della lettera a) aggiungere il seguente periodo: «In deroga a quanto sopra disposto, solo ai fini del rispetto dell'obiettivo di disavanzo finanziario, come determinato dall'articolo 19, e del criterio del pareggio di bilancio, i comuni possono elevare l'aliquota dell'addizionale Irpef per gli scaglioni di reddito compresi tra i 29.000 euro e i 70.000 euro nel limite massimo dello 0,05 per cento e per lo scaglione oltre i 70.000 euro, nel limite massimo dello 0,1 per cento».*

---

**3.24**

FLAMMIA, BATTAGLIA

*All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «federalismo fiscale» aggiungere: «In deroga a quanto sopra disposto, solo ai fini del rispetto dell'obiettivo di disavanzo finanziario, come determinato dall'articolo 19, e del criterio del pareggio di bilancio, i comuni possono elevare l'aliquota dell'addizionale Irpef per gli scaglioni di reddito compresi tra i 29.000 euro e i 70.000 euro nel limite massimo dello 0,05 per cento e per lo scaglione oltre i 70.000 euro, nel limite massimo dello 0,1 per cento».*

---

**3.25**

DETTORI, BATTISTI, BEDIN, CAVALLARO, BAIO DOSSI, SCALERA, CAMBURSANO

*Al comma 1, lettera a), alla fine della lettera a) aggiungere la seguente frase: «In deroga a quanto sopra disposto, solo ai fini del rispetto dell'obiettivo di disavanzo finanziario, come determinato dall'articolo 19, e del criterio del pareggio di bilancio, i comuni possono elevare l'aliquota dell'addizionale Irpef per gli scaglioni di reddito compresi tra i 29.000 euro e i 70.000 euro nel limite massimo dello 0,05 per cento e per lo scaglione oltre i 70.000 euro, nel limite massimo dello 0,1 per cento».*

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**3.26**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Al comma 1, lettera a), alla fine della lettera a) aggiungere la seguente frase: «In deroga a quanto sopra disposto, solo ai fini del rispetto*

dell'obiettivo di disavanzo finanziario, come determinato dall'articolo 19, e del criterio del pareggio di bilancio, i comuni possono elevare l'aliquota dell'addizionale Irpef per gli scaglioni di reddito compresi tra i 29.000 euro e i 70.000 euro nel limite massimo dello 0,05 per cento e per lo scaglione oltre i 70.000 euro, nel limite massimo dello 0,1 per cento».

---

### 3.27

LABELLARTE, GIARETTA

*Alla fine della lettera a) aggiungere la seguente frase:* «In deroga a quanto sopra disposto, solo ai del rispetto dell'obiettivo di disavanzo finanziario, come determinato dall'articolo 19, e del criterio del pareggio di bilancio, i comuni possono elevare l'aliquota dell'addizionale Irpef per gli scaglioni di reddito compresi tra i 29.000 euro e i 70.000 euro nel limite massimo dello 0,05 per cento e per lo scaglione oltre i 70.000 euro, nel limite massimo dello 0,1 per cento».

---

### 3.28

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

*Al comma 1, lettera a) alla fine della lettera a), aggiungere le seguenti parole:* «In deroga a quanto sopra disposto, solo ai fini del rispetto dell'obiettivo di disavanzo finanziario, come determinato dall'articolo 19, e del criterio del pareggio di bilancio, i comuni possono elevare l'aliquota dell'addizionale Irpef per gli scaglioni di reddito compresi tra i 29.000 euro e i 70.000 euro nel limite massimo dello 0,05 per cento e per lo scaglione oltre i 70.000 euro, nel limite massimo dello 0,1 per cento».

---

### 3.29

GUBERT, CICCANTI

*Al comma 1, lettera a) alla fine della lettera a), aggiungere la seguente frase:* «In deroga a quanto sopra disposto, solo ai fini del rispetto dell'obiettivo di disavanzo finanziario, come determinato dall'articolo 19, e del criterio del pareggio di bilancio, i comuni possono elevare l'aliquota dell'addizionale Irpef per gli scaglioni di reddito compresi tra i 29.000 euro e i 70.000 euro nel limite massimo dello 0,05 per cento e per lo scaglione oltre i 70.000 euro, nel limite massimo dello 0,1 per cento».

---

**3.30**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fino all'accordo precedentemente previsto il bilancio dello Stato integra in modo corrispondente le minori entrate derivanti dal blocco delle addizionali».*

**Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).**

---

**3.31**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le minori entrate per le addizionali Irpef, dovute alla riduzione delle aliquote Irpef, sono compensate ai comuni e alle regioni con pari trasferimenti o compartecipazioni, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».*

**Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).**

---

**3.32**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le minori entrate per le addizionali Irpef, dovute alla riduzione delle aliquote Irpef, sono compensate ai comuni e alle regioni con pari trasferimenti o compartecipazioni, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».*

**Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).**

---

**3.33**

MANCINO, SCALERA, BASTIANONI, CAMBURSANO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le minori entrate per le addizionali Irpef, dovute alla riduzione delle aliquote Irpef, sono compensate ai comuni e alle regioni con pari trasferimenti o*

compartecipazioni, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**3.34**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

*Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le minori entrate per le addizionali Irpef, dovute alla riduzione delle aliquote Irpef, saranno compensate ai comuni e alle regioni con pari trasferimenti o compartecipazioni, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».*

**Compensazione del Gruppo L'Ulivo (v. emend. 2.195).**

---

**3.35**

FRANCO, VANZO, MORO

*Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:*

«a-bis) le somme spettanti alle regioni, ai comuni e alle province, relative alle addizionali e compartecipazioni al gettito erariale, comprese le accise, attualmente vigenti, devono essere versate direttamente agli enti locali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le necessarie modalità applicative della presente norma».

**Compensazione del Gruppo Lega Padana da 1 a 7 (v. emend. 1.0.3).**

---

**3.36**

BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, ROTONDO

*All'articolo 3, sopprimere la lettera b).*

---

**3.37**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) è istituita l'Alta Commissione di studio per la definizione, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a) dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma, della Costituzione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è definita la composizione dell'Alta Commissione. Con lo stesso decreto sono emanate le disposizioni occorrenti per il funzionamento della Commissione medesima e stabilita la data di inizio delle sue attività, che comunque dovranno concludersi entro il 30 giugno successivo. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza della predetta data».

---

**3.38**

BASSANINI, MORANDO, VILLONE, VITALI, MARINO

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «per la definizione» con le parole: «per l'elaborazione di proposte ai fini della definizione da parte del Parlamento».*

---

**3.39**

VIZZINI, FERRARA

*Al comma 1, lettera b), al primo periodo sostituire le parole: «per la definizione» con: «per indicare al Governo di cui è organo di esclusiva consulenza».*

*Al secondo ed al terzo periodo, sostituire la parola: «individua» con le seguenti: «propone al Governo"».*

---

**3.39 (testo 2)**

VIZZINI, FERRARA

*Al comma 1, lettera b), al primo periodo, sostituire le parole: «per la definizione» con le altre: «per indicare al Governo».*

*Al secondo ed al terzo periodo, sostituire la parola: «individua» con le altre: «propone».*

---

**3.40**

CADDEO, MORANDO

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo la parola: «Costituzione» aggiungere il seguente: «, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE)».*

---

**3.41**

BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, ROTONDO

*All'articolo 3, lettera b), il secondo e il terzo periodo sono soppressi.*

---

**3.42**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

*All'articolo 3, comma 1, lettera b), sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

---

**3.43**

BASSANINI, MORANDO, VILLONE, VITALI, CADDEO

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo, e le parole: «In particolare», all'inizio del terzo periodo.*

---

**3.44**

FRANCO, VANZO

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Per consentire già dall'anno finanziario 2004 la realizzazione dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, così come prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione individua tutti i criteri e parametri necessari per realizzare e coordinare l'autonomia impositiva degli enti citati con la fiscalità residuale statale, mediante: l'abolizione dei vigenti trasferimenti erariali, vigenti, fissazione delle compartecipazioni in misura tale da assicurare comunque risorse agli enti non inferiori a quelle attualmente trasferite e adeguate allo svolgimento delle funzioni e compiti agli stessi attributi, determinazione dei parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse».

*Conseguentemente sopprimere il terzo periodo.*

---

**3.45**

FEDERICI, MANUNZA, DELOGU, MULAS, TUNIS

*Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo individua anche i parametri di utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, nonché dell'articolo 8 dello statuto della regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, l'Alta Commissione individua le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, de decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della regione Sicilia o della regione Sardegna, ma che in esse dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti delle regioni stesse».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, nella tabella C ridurre proporzionalmente gli importi di parte corrente iscritti per ciascuna legge del 10 per cento.*

---

**3.46**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

*All'articolo 3, comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere la parola: «anche».*

---

**3.47**

SALINI

*Al comma 1, lettera b) secondo periodo, dopo le parole: «produttiva in regioni diverse» aggiungere le seguenti: «Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, l'Alta Commissione, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individua specifici parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della regione Abruzzo, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti».*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**3.48**

MONTAGNINO, LAURIA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Interventi per la regione Sicilia)*

1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della regione siciliana, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 37 dello Statuto della regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, provvedono all'assolvi-

mento della relativa obbligazione tributaria ripartendo l'ammontare dei versamenti dovuti secondo le risultanze dell'applicazione all'imponibile esposto del parametro forfettizzato individuato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1.

3. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui al comma 2, provvede all'assegnazione dei relativi codici tributo da utilizzare per i conseguenti versamenti.

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), eliminare il terzo periodo dalle parole: «In particolare, ai fini dell'applicazione» alle parole: «nei confronti della regione stessa».*

### **Compensazione del Gruppo Margherita.**

---

#### **3.49**

BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, ROTONDO

*All'articolo 3, lettera b), il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In particolare ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello Statuto della Regione Siciliana, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 446; l'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, è sostituito dal seguente:*

«1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, provvedono, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 37 dello Statuto della regione siciliana, all'assolvimento della relativa obbligazione tributaria, ripartendo l'ammontare dei versamenti dovuti secondo le risultanze dell'applicazione all'imponibile esposto dal parametro forfettario, individuato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Analogamente e con le modalità del comma primo, provvedono le imprese che hanno sede legale nel territorio della Regione siciliana e stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio sede legale nel territorio della Regione siciliana e stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio dell'isola.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla definizione delle modalità applicative.

3. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro il medesimo termine previsto dal precedente comma, provvede, all'assegnazione dei relativi codici tributari, da utilizzare per i relativi versamenti».

---

**3.50**

FERRARA

*All'articolo 3, comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «L'Alta Commissione individua» inserire le seguenti: «entro e non oltre il 31 marzo 2003».*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**3.51**

MICHELINI, BETTA

*Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «l'Alta Commissione individua le modalità» inserire le seguenti: «da proporre alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione Siciliana ai fini dell'adozione delle relative norme di attuazione.».*

---

**3.52**

BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, ROTONDO

*All'articolo 3, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «l'Alta Commissione individua» aggiungere le parole: «entro il termine indicato al successivo quinto periodo.».*

---

**3.53**

FERRARA

*All'articolo 3, comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa» inserire le seguenti: «, in ogni caso la mancata individuazione delle modalità non assolve dal credito la Regione siciliana, che riceverà l'equivalente delle ob-*

bligazioni tributarie entro ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**3.54**

SCHIFANI, NANIA, D'ONOFRIO, MORO

*All'articolo 3, comma 1, lettera b), quarto periodo dopo le parole: «di concerto con il Ministro degli affari regionali» sono aggiunte le seguenti: «, con il Ministro dell'interno e».*

---

**3.55**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

*All'articolo 3, comma 1, lettera b), quarto periodo, sopprimere le parole: e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione».*

---

**3.56**

CAVALLARO

*Al comma 1, lettera b) quarto periodo dopo le parole: «di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione» aggiungere le seguenti: «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regione ed».*

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**3.57**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

*Comma 1, lettera b), quarto periodo, dopo le parole: «e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione» aggiungere le parole: «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regione ed Autonomie locali».*

---

**3.58**

BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, SCALERA, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI

*Al comma 1, lettera b), quarto periodo, dopo le parole: «e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione» aggiungere le parole: «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie locali».*

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**3.59**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Al comma 1, lettera b), quarto periodo, dopo le parole: «e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione» aggiungere le parole: «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie locali».*

---

**3.60**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione,» aggiungere le seguenti: «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie locali».*

---

**3.61**

LABELLARTE

*Dopo le parole: «e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione» aggiungere le parole: «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie locali».*

---

**3.62**

MAFFIOLI

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione» aggiungere le parole: «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie locali».*

---

**3.63**

GUBERT, CICCANTI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione» aggiungere le parole: «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie locali».*

---

**3.64**

CAVALLARO

*Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: si avvale della struttura di supporto della Commissione Tecnica» aggiungere le seguenti: «allargata ad esperti designati dalle Regioni, dall'ANCI, dall'UPI, dell'UNCE e Legautonomie».*

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**3.65**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: «della Commissione tecnica per la spesa pubblica» aggiungere le seguenti: «allargata ad esperti designati dalle regioni, dall'ANCI, dall'UPI e da Legautonomie».*

**Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).**

---

**3.66**

BASSANINI, MORANDO, VILLONE, VITALI

*Al comma 1, alla fine della lettera b), sopprimere le parole: «, la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data».*

**Compensazione del Gruppo DS-Ulivo ove occorranza (v. emend. 2.5).**

---

**3.67**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data» con le seguenti: «La Commissione tecnica per la spesa pubblica al fine di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale, è trasformata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, statale, regionale e locale. L'Osservatorio tecnico, integrato da esperti indicati da Regioni, ANCI, e UPI, è competente ad avanzare proposte per l'attuazione e gestione del patto di stabilità interno per gli enti territoriali di cui all'articolo 16».*

**Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).**

---

**3.96**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «predetta data» con le seguenti: «data del 30 aprile 2003».*

---

**3.68**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere le parole: «ed è organizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica. A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti deòe Regioni, dall'Anci e dall'Upi. L'Osservatorio ha il compito di monitorare an-*

che l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno. La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferire alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi. La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».

---

### 3.69

GUBERT, CICCANTI

*Al comma 1 lettera b), alla fine del comma aggiungere le parole: «ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica. A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'Anci, dall'UNCEM e dall'Upi.*

L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno.

La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».

---

**3.70**

MAFFIOLI

*Al comma 1, lettera b), alla fine del comma aggiungere le parole:* «ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica. A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'Anci e dall'Upi.

L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno.

La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».

---

**3.71**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Al comma 1, aggiungere alla lettera b) il seguente periodo:* «è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica.

A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'Anci e dall'Upi.

L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno.

La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».

---

### 3.72

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

*Al comma 1, lettera b) alla fine del comma aggiungere le parole: «ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica.*

*A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'Anci e dall'Upi.*

*L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata proposita per la definizione e gestione del patto di stabilità interno.*

*La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi.*

*La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

*La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».*

---

### 3.73

BATTISTI, DETTORI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, SCALERA, BEDIN, CAMBURSANO

*Al comma 1 lettera b) alla fine del comma aggiungere le parole: «ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica.*

*A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'Anci e dall'Upi.*

*L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata proposta per la definizione e gestione del patto di stabilità interno.*

*La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere as-*

segnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri definiti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».

### **Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

#### **3.74**

LABELLARTE

*Al comma 1, lettera b), alla fine del comma aggiungere le parole: «ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica.*

A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'Anci e dall'Upi.

L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno.

La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri da un Dectro del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».

---

**3.75**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «, la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data» con le seguenti: «la quale è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di regioni ed enti locali territoriali. La Commissione tecnica per la spesa pubblica ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997. La Commissione tecnica viene integrata da esperti indicati da Regioni, Anci, UPI e Lagautonomie. Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica chela legge riserva ai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'ANCI, all'UPI e Lagautonomie.*

La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

**Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).**

---

**3.76**

CAVALLARO, BEDIN

*Al comma 1, lettera b); aggiungere infine, le parole: «ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica.*

A questo fine è integrata con tecnici designata dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'ANCI, dall'UPI, dall'UNCEM e dalla Lega delle Autonomie.

L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno.

La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere asse-

gnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'ANCI, all'UPI, all'UNCCEM ed alla Lega delle Autonomie.

La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio alla Finanza Pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».

### **Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

#### **3.77**

CURTO

*Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli».

---

#### **3.78**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

«*1-bis*. Le minori entrate per le addizionali IRPEF, dovute alla riduzione delle aliquote IRPEF, sono compensate ai comuni e alle regioni con pari trasferimenti o compartecipazioni, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

### **Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**3.79**

LABELLARTE

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

---

**3.80**

GUBERT, CICCANTI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

---

**3.81**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è servato direttamente all'ente locale. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

---

**3.82**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

---

### 3.83

LABELLARTE

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

---

### 3.84

BATTISTI, CAVALLARO, SCALERA, BAIO DOSSI, BEDIN, CAMBURSANO, DETTORI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

### **Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

### 3.85

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE, FORCIERI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e

d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

---

**3.86**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le somme derivanti dal gettito dell'addizionale locale sull'IRPEF è versato direttamente all'ente locale. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

**Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).**

---

**3.87**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. A partire dall'anno 2003, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale IRPEF locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato-Città verifica l'andamento del gettito IRPEF e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali. Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la Conferenza Stato-Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione. Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno».

**Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).**

---

**3.88**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Presso il Ministero dell'Interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale Irpef locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno 2003, le stesse entrate di addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato-Città verifica l'andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali. Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza Stato-Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione. Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno».

*Conseguentemente sono ridotti, a decorrere dall'anno 2003, di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica: «Ministero dell'Interno».*

---

**3.89**

GUBERT, CICCANTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Presso il Ministero dell'Interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale Irpef locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato-Città verifica l'andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali.

Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza Stato-Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione.

Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno».

*Consequentemente sono ridotti, a decorrere dall'anno 2003, di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica: «Ministero dell'Interno».*

---

### **3.90**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE, FORCIERI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Presso il Ministero dell'Interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale Irpef locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni entelocale, devono essere garantire per l'anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato-Città verifica l'andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali.

Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza Stato-Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione.

Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno».

*Consequentemente sono ridotti, a decorrere dall'anno 2003, di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica: «Ministero dell'Interno».*

---

### **3.91**

BAIO DOSSI, BATTISTI, DETTORI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BEDIN, SCALERA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Presso il Ministero dell'Interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale Irpef locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantire per l'anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato-Città verifica l'andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali.

Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza

Stato-Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione.

Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno».

*Conseguentemente sono ridotti, a decorrere dall'anno 2003, di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica: «Ministero dell'Interno».*

### **Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

#### **3.92**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Aggiungere all'articolo 3 il seguente comma:*

«1-bis Presso il Ministero dell'Interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale Irpef locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato-Città verifica l'andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali.

Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza Stato Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione.

Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno.

*Conseguentemente sono ridotti, a decorrere dall'anno 2003, di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica: «Ministero dell'Interno».*

---

#### **3.93**

GIARETTA, TOIA, BAIÒ DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Resta salva la facoltà per le regioni a statuto ordinario di istituire fondi per il sostegno delle persone gravemente non autosufficiente, con le caratteristiche delle obbligatorietà del prelievo sui redditi, finaliz-

zati a garantire prestazioni socio-sanitarie specifiche per persone non autosufficienti di ogni età».

### **Compensazione del Gruppo Margherita.**

---

#### **3.94**

PEDRINI

*All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis Dopo l'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere l'articolo 13-*quater* ai contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), versata per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una detrazione dall'IRPEF, stabilita:

a) in misura pari all'intera imposta versata, se il reddito complessivo non supera i 50 mila euro;

b) in misura pari al 50 per cento dell'imposta versata, se il reddito complessivo è superiore ai 50 mila euro ma non ai 100.

La detrazione è esclusa per le abitazioni di lusso, anche se adibite ad abitazione principale.

All'onere derivante dall'attuazione delle presenti disposizioni, stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione di un'imposta unica di importo pari a 1.500 euro per ciascun apparecchio o congegno automatico, semiautomatico ed elettronico da gioco, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 110 del TULPS, installati alla data del 31 dicembre 2002. Ciascun apparecchio dovrà essere denunciato all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che provvederà al rilascio di apposita autorizzazione, previo pagamento dell'imposta indicata, per ciascun apparecchio automatico.

I proprietari di apparecchi da gioco elettronici, che non adempiono alle disposizioni di cui sopra, sono soggetti al sequestro delle macchine medesime e, se soggetti concessionari dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e titolari di autorizzazione di Polizia, ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, al ritiro della licenza. Entro il termine improrogabile del 31 dicembre 2003, i proprietari degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco provvedono alla sostituzione degli apparecchi esistenti con apparecchi nuovi conformi alle disposizioni seguenti.

Gli apparecchi per i quali non sia stata versata l'imposta unica di euro 1.500 per apparecchio e quelli che non sono stati sostituiti entro la data prevista con gli apparecchi nuovi conformi alle disposizioni seguenti vengono avviati alla rottamazione dall'Autorità di PS con spese a carico dei proprietari.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'Interno e delle Attività produttive, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a regolamentare l'esercizio del gioco con gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici. Il decreto del Ministro dell'economia e finanze, è ispirato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione delle tipologie ed omologazione degli apparecchi di gioco con alta affidabilità tecnologica, che consenta il controllo telematico degli stessi, conformi alle specifiche preventivamente fissate con provvedimento dei Monopoli di Sbtò;

b) regolamentazione delle modalità, criteri e procedure per il rilascio delle licenze per la gestione del gioco con apparecchi automatici, a soggetti che assicurino comprovata esperienza nel settore dei giochi e forniscano idonee garanzie di affidabilità e sicurezza in ordine alla consistenza ed alla struttura tecnico-organizzativa;

c) determinazione del numero massimo degli apparecchi autorizzabili e della loro ubicazione, pubblici esercizi e concessionari dello Stato per altri giochi, con la determinazione del valore massimo della singola giocata, del tempo di gioco per singola partita e del montepremi;

d) determinazione, secondo le caratteristiche degli apparecchi, del prelievo a favore dell'erario, che non potrà comunque assicurare un gettito inferiore a quello previsto dall'imposta forfetaria;

e) assoluto divieto di gioco ai minori di anni 18 e determinazione delle caratteristiche dello spazio dedicato al gioco con apparecchi automatici».

---

### 3.95

VIZZINI, FERRARA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis) Alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, apporre le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, secondo comma sostituire le parole: "due vice presidenti e due segretari" con le altre: "quattro Vice presidenti e quattro segretari";

b) all'articolo 52 aggiungere il seguente comma:

Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Può altresì avvalersi delle collaborazioni esterne che ritenga necessarie».

---

**3.0.1/1**

LAURO

*All'emendamento 3.0.1 dopo le parole: «esercitano attività» aggiungere le altre: «nelle isole minori e».*

---

**3.0.1**

IOANNUCCI, LAURO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. L'imposta sostitutiva del 15 per cento prevista dall'articolo 14, comma 4 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, si applica nella misura del 5 per cento alle persone fisiche che esercitano attività in comuni con popolazione inferiore a 600 abitanti ed altitudine superiore a 500 m s.m.

2. Al comma 7 dello stesso articolo 14, al secondo periodo, le parole: "devono munirsi di un'apparecchiatura informatica" sono sostituite dalle parole: "possono munirsi di un'apparecchiatura informatica".

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana, con proprio decreto, le modalità di applicazione».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**3.0.2**

BASSO, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, PIATTI, CADDEO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 ai pensionati delle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, dell'artigianato e degli esercenti le attività commerciali, è estesa la disciplina in materia di assegno al nucleo familiare, di cui all'articolo 2, della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni».

**Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**3.0.3**

GUERZONI, CADDEO, MONTINO, GASBARRI, IOVENE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Agevolazioni in materia di imposta di bollo per gli assegnatari di immobili ad uso abitazione di edilizia residenziale pubblica)*

1. Alla tariffa, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto il seguente articolo:

"32-bis) in deroga a quanto previsto nella tariffa parte prima allegata al presente decreto, per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla delibera Cipe 13 marzo 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995, n. 122, concernente "Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione e integrazioni: per ogni foglio € 10,33"».

**Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).**

---

**3.0.4**

FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

*Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1° gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Fondo di riserva, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

---

**3.0.5**

SCALERA, BATTISTI, DETTORI, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, CAMBURSANO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

*Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1° gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Fondo di riserva, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**3.0.6**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

**Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).**

---

**3.0.7**

VILLONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

*Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1° gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Fondo di riserva, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

---

**3.0.8**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

*Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1° gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Fondo di riserva, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

---

**3.0.9**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

*Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1° gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Fondo di riserva, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

---

**3.0.10**

MAFFIOLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

*Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1° gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Fondo di riserva, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

---

**3.0.11**

LABELLARTE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

*Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1° gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Fondo di riserva, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

---

**3.0.12**

GUBERT, CICCANTI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

*Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1° gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Fondo di riserva, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

---

**3.0.13**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

*Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1° gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Fondo di riserva, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

---

**Art. 4.****4.1**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) sono ammessi in deduzione fino a concorrenza delle risorse disponibili i contributi previdenziali e per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro per ogni tipo di contratto di lavoro stipulato con l'impresa.

*Conseguentemente ancora, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le riduzioni del gettito dell'IRAP previste nei commi precedenti verso le regioni sono interamente sostituite dai trasferimenti dello Stato, secondo modalità definite da Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

**Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).**

---

**4.2**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

*Sopprimere l'articolo.***4.3**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè alle cooperative edilizie di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o in locazione"».

**Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).****4.4**

GIARETTA, TOIA, BAI DOSSI, SCALERA, MORANDO

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 65, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono deducibili fino all'intero ammontare della liberalità, senza limiti di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore degli enti locali territoriali finalizzate all'acquisizione, al recupero e al restauro conservativo, di opere d'arte ovvero di immobili di proprietà pubblica aventi grande valore storico o paesaggistico, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito di impresa. Sono deducibili fino all'intero ammontare della liberalità, senza limite di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore delle ONLUS o delle associazioni di formazione sociale o di volontariato iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito di impresa"».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

**4.5**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 65, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono deducibili fino all'intero ammontare della liberalità, senza limiti di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore degli enti locali territoriali finalizzate all'acquisizione, al recupero e al restauro conservativo, di opere d'arte ovvero di immobili di proprietà pubblica aventi grande valore storico o paesaggistico, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito di impresa. Sono deducibili fino all'intero ammontare della liberalità, senza limite di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore delle ONLUS o delle associazioni di formazione sociale o di volontariato iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito di impresa"».

**Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).**

---

**4.6**

FALCIER, NOCCO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, alla fine del comma 2, le parole: «per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sull'edilizia residenziale pubblica gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra e di determinare il reddito netto imponibile nel raffronto fra i ricavi e costi effettivi di bilancio"».

2-ter. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Non si considerano contributi in conto esercizio i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome, agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, destinati alla manutenzione ordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica".

2-quater. Al comma 3 dell'articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere:

"Il trasferimento della proprietà degli alloggi dallo Stato agli IACP comunque denominati è inoltre esente dalle imposte dirette».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**4.7**

CICOLANI, PESSINA, CHIRILLI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa di lavoro autonomo per il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati dalle imprese di telecomunicazioni per la realizzazione di reti a larga banda nel 2003 che eccedono gli investimenti realizzati nel 2002 per le medesime finalità; purchè tali investimenti siano stati incrementati di almeno il 20 per cento nel corso dell'esercizio 2003.

2-ter. La modalità di applicazione dell'incentivo fiscale di cui al comma 1 è la stessa indicata dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383».

---

**4.8**

GIARETTA, SCALERA, MORANDO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Per le imprese con sede legale nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, in anticipazione di una ulteriore riduzione dell'imposta sulle persone giuridiche a valere sull'intero territorio nazionale, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distributori da società ed enti, le parole: "al 53,85 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "al 49,25 per cento";

b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "del 33 per cento";

c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 49,25 per cento" e, al comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 49,25 per cento"».

*Conseguentemente, all'articolo 29, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Anche per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, a partire dal 1° gennaio 2003 si applicano le regole previste dalla normativa vigente presso l'INPS» e sostituire il comma 5 con il seguente:*

«2-ter. Il personale in servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione dello stesso è trasferito all'INPS e conserva il trattamento giuridico

ed economico frutto, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo. Il regime pensionistico del personale stesso è uniformato, nel rispetto del principio *pro-rata*, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003. A partire dalla stessa data di applicano al personale in servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione dello stesso le regole previste dalla normativa vigente presso l'INPS per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche».

#### **Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

#### **4.9 (testo 2)**

FERRARA, ZORZOLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato"».

---

#### **4.9**

FERRARA, ZORZOLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato"».

#### **Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**4.10**

CANTONI, NOCCO, LAURO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel proprio bilancio tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente debbono procedere all'ammortamento della svalutazione iscritta entro dieci esercizi a partire dall'esercizio in corso dall'esercizio 2002-2003"».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**4.11**

FALCIER, NOCCO

*Aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti nelle rispettive norme regionali, sono da considerarsi ad ogni effetto come alloggi a totale carico dello Stato ai fini dell'applicazione delle imposizioni fiscali e del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 392 del 25 luglio 1977».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**4.12**

COLLINO, CURTO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti nelle rispettive norme regionali, sono da considerarsi ad ogni effetto come alloggi a totale carico dello Stato ai fini dell'applicazione delle imposi-

zioni fiscali e del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 392 del 25 luglio 1977».

**Compensazione del Gruppo AN (v. emend. 2.8).**

---

**4.13**

FALCIER, NOCCO

*Aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente comma:

"Per gli IACP comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti dei crediti derivanti da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono deducibili sino alla concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturati nell'esercizio. Le disposizioni del comma 2 si applicano calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per canoni di locazione"».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**4.14**

COLLINO, CURTO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente comma:

"Per gli IACP comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti dei crediti derivanti da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono deducibili sino alla concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturati nell'esercizio. Le disposizioni del comma 2, si applicano calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per canoni di locazione"».

**Compensazione del Gruppo AN (v. emend. 2.8).**

---

**4.15**

COLLINO, CURTO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione.

I comuni accordano ulteriori deduzioni o l'esenzione dall'ICI, a fronte di un impegno dello IACP a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti».

**Compensazione del Gruppo AN (v. emend. 2.8).**

---

**4.16**

GUERZONI, CADDEO, GASBARRI, BUDIN, IOVENE, MONTINO, MORANDO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente comma:

"Per gli IACP comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti dei crediti derivanti da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono deducibili sino alla concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturati nell'esercizio. Le suddette disposizioni si applicano calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per canoni di locazione"».

**Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).**

---

**4.17**

GUERZONI, CADDEO, GASBARRI, BUDIN, MONTINO, IOVENE, MORANDO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione. I comuni possono accordare ulteriori deduzioni o l'esenzione dall'ICI, a fronte di un impe-

gno dello IACP a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti».

#### **Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).**

---

#### **4.18**

GUERZONI, CADDEO, GASBARRI, MONTINO, BUDIN, IOVENE, MORANDO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti nelle rispettive norme regionali, sono da considerarsi ad ogni effetto come alloggi a totale carico dello Stato ai fini dell'applicazione delle imposizioni fiscali e del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 392 del 25 luglio 1977».

#### **Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).**

---

#### **4.19**

GASBARRI, BUDIN, IOVENE, MONTINO, CADDEO, MORANDO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 3 dell'articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere il seguente periodo: "Il trasferimento della proprietà degli alloggi dallo Stato agli IACP comunque denominati è inoltre esente dalle imposte dirette"».

#### **Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).**

---

#### **4.0.1**

FAVARO, ASCIUTTI, BARELLI, BIANCONI, NOCCO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 65, comma 1, dopo le parole: "per specifiche finalità di" è inserita la seguente: "cultura";

b) all'articolo 65, comma 2, lettera a), la parola: "esclusivamente" è sostituita con la seguente: "prevalentemente";

c) all'articolo 10, dopo la lettera l-ter), è aggiunta la seguente:

"l-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali correlati alla realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e per la realizzazione degli stessi. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali, vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al sistema informativo dell'agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini concordati convenzionalmente tra l'erogante ed il beneficiario, salvo proroga che può essere concessa una sola volta, per causa non imputabile al beneficiario stesso, dal Ministero per i beni e le attività culturali, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Sono considerate erogazioni liberali anche quelle in cui il beneficiario formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante, purché non vi siano prestazioni corrispettive da parte del beneficiario. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con decreto di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il soggetto erogante versa in sede di presentazione del modello unico, a titolo di imposta sostitutiva l'1 per cento su ciascuna somma erogata ai sensi del presente articolo. Si applicano le disposizioni in tema di stanziamento complessivo, a carico del bilancio dello Stato, contenute nell'articolo 65, lettera c-nonies).";

d) all'articolo 65, comma 2, le lettere c-quater) e c-quinquies) sono abrogate;

e) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-nonies) è sostituita dalla seguente:

"c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute non aventi scopo di lucro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali correlati alla realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e per la realizzazione degli stessi. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le categorie di soggetti che

possono beneficiare delle predette erogazioni liberali, vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al sistema informativo dell'agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini concordati convenzionalmente tra l'erogante ed il beneficiario, salvo proroga che può essere concessa una sola volta, per causa non imputabile al beneficiario stesso, dal Ministero per i beni e le attività culturali, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Sono considerate erogazioni liberali anche quelle in cui il beneficiario formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante, purché non vi siano prestazioni corrispettive da parte del beneficiario. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con decreto di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il soggetto erogante versa a titolo di imposta sostitutiva l'1 per cento su ciascuna somma erogata ai sensi del presente articolo.";

f) all'articolo 110, comma 1, le parole: "gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)" sono sostituite con le seguenti: "gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e l-quater)"».

---

#### 4.0.2

GIARETTA, TOIA, MORANDO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Imposta sul valore aggiunto)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole "nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)" sono aggiunte le seguenti: "e delle università, degli enti pubblici di ricerca";

b) all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 20, è aggiunto il seguente: "20-bis) le prestazioni inerenti ad attività di ricerca effettuate da, e a favore delle, università ed enti pubblici di ricerca"».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**4.0.3**

PEDRAZZINI, VANZO, MORO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)*

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 9, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

**Compensazione del Gruppo Lega Padana da 1 a 7 (v. emend. 1.0.3).**

---

**4.0.4**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MARINO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Imposta sul valore aggiunto)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, terzo comma, dopo le parole: "nonché delle organizzazioni non lucrative di unità sociale (ONLUS)" sono aggiunte le seguenti: "e delle università e degli enti pubblici di ricerca"».

**Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).**

---

**4.0.5**

STIFFONI, FRANCO Paolo, VANZO

*Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto da applicare sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alla Tabella A, parte II, dopo il numero 41-ter è aggiunto il seguente:

"41-*quater*) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, alimenti per l'infanzia";».

**4.0.6**

GUERZONI, CADDEO, GASBARRI, BUDIN, MONTINO, IOVENE, MORANDO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Agevolazioni in materia di imposta di registro per gli assegnatari di immobili ad uso abitazione di edilizia residenziale pubblica)*

1. Alle note dell'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunta la seguente:

"II-*ter*) Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995 n. 122 concernente 'Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni' e successive modifiche e integrazioni, l'imposta è dovuta in misura fissa di euro 51,65 per l'intera durata del rapporto di locazione"».

**Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).**

**4.0.7**

GUERZONI, CADDEO, BUDIN, GASBARRI, MONTINO, IOVENE, MORANDO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Riduzione IVA al 4 per cento per le nuove costruzioni di immobili ad uso abitativo da parte di Istituti autonomi case popolari comunque denominati)*

1. Alla tabella a parte seconda allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto il seguente:

"21-ter) case di abilitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione costruiti dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati"».

**Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).**

---

**4.0.8**

GASBARRI, BUDIN, IOVENE, MONTINO, CADDEO, MORANDO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Agevolazioni in materia di imposta di bollo per gli assegnatari di immobili ad uso abitazione di edilizia residenziale pubblica)*

1. Alla tariffa, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 è aggiunto il seguente articolo:

"32-bis) in deroga a quanto previsto nella tariffa parte prima allegata al presente decreto, per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995 n. 122 concernente 'Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni' e successive modifiche e integrazioni: per ogni foglio euro 10,33"».

**Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).**

---

**4.0.9**

GASBARRI, BUDIN, IOVENE, MONTINO, CADDEO, MORANDO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Abolizione delle dichiarazioni/comunicazioni ICI ai Comuni da parte degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati)*

1. All'articolo 10 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis) Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono esentati dalla presentazione ai comuni delle dichiarazioni di cui al comma precedente nonché delle eventuali comunicazioni previste dai Comuni. I Comuni avranno la facoltà di richiedere agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati prospetti riepilogativi all'atto della verifica dei versamenti"».

**4.0.10**

TOMASSINI, SALINI, FASOLINO, TREDESE, NOCCO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Le aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore di cui alla stessa legge, della deducibilità, limitatamente agli anni 2003, 2004, 2005, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

2. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**4.0.11**

D'IPPOLITO, NOCCO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Le aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore di cui alla stessa legge, della deducibilità, limitatamente agli anni 2003, 2004, 2005, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

2. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

*Conseguentemente, alla tabella C ridurre di 2.700.000 euro l'autorizzazione di spesa prevista per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43, riguardante contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**4.0.12**

EUFEMI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Le aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore di cui alla stessa legge, della deducibilità, limitatamente agli anni 2003, 2004, 2005, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

2. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

*Conseguentemente, alla tabella C ridurre di 2.700.000 euro l'autorizzazione di spesa prevista per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43, riguardante contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.*

**Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).****4.0.13**

IZZO, NOCCO, CURTO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Le aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore di cui alla stessa legge, limitatamente agli anni 2003, 2004, 2005, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende ter-

mali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

2. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

*Conseguentemente, alla tabella C ridurre di 2.700.000 euro l'autorizzazione di spesa prevista per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43, riguardante contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

#### **4.0.14**

LAURO, NOCCO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. Le aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore di cui alla stessa legge, della deducibilità, limitatamente agli anni 2003, 2004, 2005, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

2. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**4.0.15**

BONATESTA, TOFANI, MULAS, SALERNO, BALBONI, KAPPLER, FLORINO, MEDURI, DEMASI, COZZOLINO, BEVILACQUA, MAGNALBÒ, PEDRIZZI, CURTO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Le aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore di cui alla stessa legge, della deducibilità, limitatamente agli anni 2003, 2004, 2005, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

2. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

*Conseguentemente, alla tabella A, fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.*

*Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.*

**4.0.16**

RIGHETTI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Le Aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore di cui alla stessa legge, della deduci-

bilità, limitatamente agli anni 2003, 2004, 2005, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

2. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

*Conseguentemente, alla tabella C ridurre di 2.700.000 euro l'autorizzazione di spesa prevista per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43, riguardante contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.*

#### 4.0.17

SCALERA, BEDIN

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

1. Le aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore di cui alla stessa legge, limitatamente agli anni 2003, 2004, 2005, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

2. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

*Conseguentemente, alla tabella C ridurre di 2.700.000 euro l'autorizzazione di spesa prevista per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la*

*legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43, riguardante contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.*

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**4.0.18**

VITALI, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Le aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore di cui alla stessa legge, limitatamente agli anni 2003, 2004, 2005, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

2. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

*Conseguentemente, alla tabella C ridurre di 2.700.000 euro l'autorizzazione di spesa prevista per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43, riguardante contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.*

---

**4.0.19**

CAVALLARO, CADDEO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Reintroduzione della Dual Income Tax)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, nella legge 18 ottobre 2001, n. 383:

a) all'articolo 5, comma i, è abrogata la lettera b);

b) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le seguenti parole «nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, e»;

c) nella tabella allegata alla legge sono soppressi i numeri 1, 3, 5 e 8.

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**4.0.20**

TURCI, DE PETRIS, SCALERA, GIARETTA, D'AMICO, RIPAMONTI, MORANDO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Reintroduzione della Dual Income Tax)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è soppressa;

b) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole «nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, e»;

c) nella tabella allegata sono soppressi i numeri 1, 3, 5 e 8.

**Compensazione del Gruppo L'Ulivo (v. emend. 2.195).**

---

**4.0.21**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Credito d'imposta per le opere di bonifica dall'amianto)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione della presente legge tutti i soggetti che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni immobili residenziali, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, in conformità alla legge 27 marzo 1992 n. 257 ed alle relative disposizioni di attuazione, è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito.

3. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per le spese sostenute in forma collettiva, spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata e che, in ogni caso, dovrà essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, quantificato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).**

---

**4.0.22**

SAMBIN, NOCCO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 sostituire "2002" con "2003"; al comma 2, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2003" e le parole "30 giugno 2003" sono sostituite con le seguenti "30 giugno 2004"; al comma 3, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2003"».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**4.0.23**

SAMBIN, NOCCO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente la detassazione del reddito di imprese e di lavoro autonomo reinvestito, sostituire le seguenti parole: "realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo" con le seguenti: "realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nei due periodi di imposta successivi"».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o similare**

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2002

II COMITATO

**Sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse  
da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso**

**Riunione n. 4**

*Presidenza del Coordinatore senatore*  
Luigi PERUZZOTTI

*La riunione inizia alle ore 10,15.*

Il Comitato procede all'audizione del dottor Umberto CALAN-DRELLA, Prefetto di Rimini, del dottor Francesco ZONNO, Questore di Rimini, del tenente colonnello Michele PERSIANI, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Rimini, e del tenente colonnello Carlo TARTAGLIONE, Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Rimini.

Pongono domande il Coordinatore, senatore PERUZZOTTI, e i senatori CURTO e DALLA CHIESA.

*La riunione termina alle ore 13,15.*